



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 172 del 16.07.2014

ORIGINALE

Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale triennio 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio, in Iglesias, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO	SINDACO	P
FRANCESCHI SIMONE	VICE SINDACO	P
FERRARA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MEO MELANIA	ASSESSORE	P
MONTIS GIANFRANCO	ASSESSORE	P
MELE BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale

premessi che:

- l'art. 39, comma 1 della legge 27/12/1997 n° 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
- il comma 19 dell'articolo sopra citato prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai suddetti principi finalizzandolo alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 20 della legge 23/12/1999, n.488 che ha modificato e parzialmente integrato con il comma 20bis, il citato art. 39 della legge 27/12/1997 n°449, ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

richiamata la legge 448/2001, in particolare il comma 8 dell'articolo 19, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 ed in particolare l'art. 6, commi 3, 4, 4bis e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6 (fra i quali la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 449/1997) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1997;

richiamato l'articolo 1, commi 557, 557bis e 557ter, della legge 27/12/2006, n.296 (legge finanziaria 2007), così come modificata dall'articolo 14, comma 7 del decreto legge 31/05/2010, convertito in legge 30/07/2010, n.122, ai sensi del quale:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557ter);

visto l'articolo 76, comma 4, del decreto legge 25/06/2008, n. 112 che vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione.

visto inoltre l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 il quale dispone che *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;

visto l'articolo 9, comma 11 del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito in legge n.122/2010, ai sensi del quale *“qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità”*;

vista la determinazione del dirigente del settore finanziario n. 1611 del 11/07/2014 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle spese di personale sostenute nell'anno 2013 e quantificato in € 5.079.801,56 il limite di spesa di personale per l'anno 2014;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

viste le deliberazioni della Corte dei Conti Lombardia n.167/2011, Corte dei Conti Puglia n. 2/2010, Corte dei Conti Calabria n. 22/2012 e Corte dei Conti Calabria n. 18/2013 le quali hanno fornito un'analisi più contestualizzata della tematica, giungendo alla conclusione, che gli enti locali possono riportare eventuali margini di spesa per il personale cessato negli anni precedenti e non ancora utilizzate, per non perdere i resti assunzionali (in tal senso anche la Funzione Pubblica che aveva già ammesso questa possibilità. Un primo accenno veniva fatto nella nota n. 46.078/2010, che non era però destinata agli enti locali. Nel successivo documento n. 11.786/2011 viene, tuttavia, affermato che le autonomie locali che operano nel rispettivo regime assunzionale, possono considerare comunque come utili criteri applicativi, i principi espressi dalla Funzione Pubblica stessa);

considerato che il Comune di Iglesias, in data 28/12/2011, è stato ammesso alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118, come modificato dall'articolo 9 del decreto legge 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008;

evidenziato che con la determinazione n. 1611 del 11/07/2014 sopra richiamata è stato stabilito in € 130.773,70 il limite di spesa per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

preso atto che, a seguito di superamento della procedura di mobilità tra Enti, a decorrere dal 01/09/2014, si renderà vacante n. 1 posto di dirigente tecnico che è intendimento di questa amministrazione ricoprire con analoga figura;

rilevato, altresì, che, tenendo conto delle proposte formulate dal segretario generale ed i dirigenti dei settori interessati, è intendimento di questa amministrazione procedere all'assunzione anche delle seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Categoria	N°
Dirigente Amministrativo Contabile		1
Istruttore direttivo amministrativo contabile	D1	1

Istruttore direttivo di vigilanza	D1	1
Assistente sociale	D1	1
Istruttore amministrativo contabile	C1	1

visto l'articolo 34 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 5 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 ai sensi del quale *“Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente;*

preso atto che il Consiglio di Stato sezione V con sentenze n. 4329 del 31/07/2014 e n. 178 del 17/01/2014 approfondendo il tema dei rapporti tra obbligatorietà dell'esperimento della procedura di mobilità e lo scorrimento della graduatoria degli idonei ancora vigente, pur ribadendo che la finalità dell'istituto è quella del contenimento della spesa pubblica e della razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, chiarisce che il comma 2-bis dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a nuove procedure concorsuali, non anche con riferimento allo scorrimento di graduatorie vigenti: *“Tra l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha, quindi, dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell'idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige di una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse”;*

considerato che, a tutt'oggi, sono ancora vigenti le graduatorie di concorso di Dirigente Tecnico e di Assistente Sociale e che le risorse disponibili per nuove assunzioni non consentono di coprire entrambi tali posti, per cui si ritiene di dover prioritariamente procedere allo scorrimento della graduatoria per il posto di Dirigente Tecnico e di far fronte alla copertura del posto di Assistente Sociale mediante l'istituto della mobilità, fermo restando che, nel rispetto della disposizione contenuta l'articolo 34 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 5 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, prima di procedere alla nuova assunzione, dovrà essere preventivamente attivata la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;

ritenuto di procedere alla programmazione della copertura del posto vacante di Dirigente Amministrativo Contabile, programmata per n. 12 mesi, mediante assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000, integrando in tal modo la programmazione delle assunzioni a tempo determinato approvata con propria deliberazione n. 152 del 27/06/2014 ;

ritenuto, inoltre, nel rispetto dell'attuale regime di limitazione delle assunzioni, di procedere alla programmazione della copertura dei restanti posti vacanti, tramite la mobilità tra enti considerata neutra agli effetti della spesa complessiva generale della pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 1, comma 47 della legge 311/2004;

richiamato il parere della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia n.149/2011 del 15/03/2011 che relativamente alla mobilità di personale fra enti sottoposti al patto di stabilità interno così precisa:

“È opportuno sottolineare che il ricorso all'istituto della mobilità, per far fronte alle esigenze di approvvigionamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, è stato opportunamente valutato con favore dal legislatore, sia con la previsione dell'obbligo di esperire le relative procedure prima del ricorso a nuovi concorsi per assunzioni (art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001), sia, per quanto qui maggiormente viene in rilievo, valorizzando tale istituto in costanza del regime vincolistico delle assunzioni, dettato da esigenze di finanza pubblica.

Il quadro normativo ed esegetico sopra delineato va, poi, completato con il richiamo all'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tuttora vigente, a tenore del quale “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.

La ratio della specifica normativa è quella di garantire una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni pubbliche senza generare variazione della spesa complessiva e favorendo la stabilità dei livelli occupazionali (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 768/2010/PAR).....”.

preso atto:

- del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2013, come risulta dalla certificazione del dirigente del servizio finanziario in data 28/05/2014, depositata agli atti;
- del rispetto del principio di riduzione della spesa di personale stabilito dall'articolo 1, comma 557 della legge 286/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per l'anno 2014;
- che l'incidenza della suddetta spesa di personale è inferiore al 50% delle spese correnti per l'anno 2014;

considerato che, alla luce di quanto sopra espresso e sulla base degli stanziamenti previsti nel redigendo bilancio sperimentale 2014/2016, è stata predisposta una proposta di piano occupazionale che tiene conto delle richieste formulate dal segretario generale e dai dirigenti dei settori interessati;

richiamata la propria deliberazione:

- n. 96 del 02/12/2010 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale dipendente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- n. 35 del 26/02/2014 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2014/2016;
- n. 65 del 09/04/2014 con la quale è stata verificata l'insussistenza di situazioni di eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012);

considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

considerato che verrà data informazione successiva alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999;

richiamato l'allegato 1 del DPCM 28/12/2011, in forza del quale la spesa è impegnata nel momento in cui l'obbligazione nasce, imputandola all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione viene a scadenza;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

dato atto che il Comune di Iglesias non ha ancora approvato il bilancio sperimentale anno 2014 usufruendo della proroga concessa dal decreto ministeriale sopra citato e che il Comune di Iglesias aderisce alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n.118/2011 e quindi l'esercizio provvisorio ex art. 163 del Testo Unico verrà effettuato, in applicazione di quanto previsto dall'allegato 2 al DPCM 28/12/2011, sugli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2014 dell'ultimo bilancio pluriennale sperimentale approvato 2013-2015, previa riclassificazione degli stessi secondo il nuovo schema di bilancio;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27 novembre 2013 con la quale è stato approvato il bilancio sperimentale 2013/2015;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016, con particolare riguardo al piano delle assunzioni da effettuare nel 2014 come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che alla copertura del posto vacante di Dirigente tecnico, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 34 del D.Lgs. 165/2001, si procederà mediante attivazione della procedura della mobilità art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e, in caso di esito negativo della suddetta procedura, mediante scorrimento della graduatoria vigente;
3. di stabilire che alla copertura del posto vacante di Dirigente amministrativo - contabile si procederà mediante assunzione con contratto a tempo determinato per n. 12 (dodici) mesi, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000, integrando in tal modo la programmazione delle assunzioni a tempo determinato approvata con propria deliberazione n. 152 del 27/06/2014;
4. di stabilire che, stante la limitatezza delle risorse disponibili per nuove assunzioni, nel rispetto dell'attuale regime di limitazione delle assunzioni, per la copertura dei restanti posti di cui all'allegato elenco, si procederà alla mobilità tra enti considerata neutra agli effetti della spesa complessiva generale della pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 1, comma 47 della legge 311/2004;
5. di dare atto che:
 - per le assunzioni a tempo indeterminato, gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014;
 - per le assunzioni flessibili, gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano stanziati nei seguenti capitoli del Bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014: per la retribuzione sul capitolo 1310, per i contributi sul capitolo 1311/1, per l'IRAP sul capitolo 1375;
6. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 448/2001;
7. di autorizzare il dirigente del servizio personale a procedere secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto;
8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
9. di disporre la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999;

10.di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 15/07/2014

IL DIRIGENTE
PAOLO CARTA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 16/07/2014

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
LAMBERTO TOMASI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2014

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **17/07/2014** al **01/08/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17/07/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 01/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU